

STATUTO

CONSORZIO PER L'ECOLOGIA SOCIALE O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA DEL
GROTTINO S.N.C.

Numero REA: RM - 991156

Codice fiscale: 06798461007

Forma giuridica: CONSORZIO

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
Repertorio numero 19.010
Raccolta numero 9.144

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

ART.1 - E' costituito un Consorzio di società cooperative, con attività esterna, senza fini di lucro. Esso è denominato "CONSORZIO PER L'ECOLOGIA SOCIALE O.N.L.U.S.", ai sensi della L.381/1991 i cui soci rispondono alle caratteristiche dell'art.8.

ART.2 - Il Consorzio ha sede nel Comune di Grottaferrata (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso l'ufficio delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter, disp. att., cod. civ..

L'organo amministrativo può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi.

ART.3 - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART.4 - Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà, dell'associazionismo tra cooperative, del rispetto della persona, della democraticità; operando secondo essi e attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative consorziate, si intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

In relazione ai propri scopi il consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, si prefigge di:

- stimolare la collaborazione tra le consorziate, anche coordinando l'attività delle stesse, affinché sia più efficace ed incisiva l'azione di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini soggetti a condizioni di svantaggio, di emarginazione e di esclusione;
- realizzare l'inserimento lavorativo, ex art. 4 Legge 381/91, di persone svantaggiate; anche attraverso servizi di supporto e di consulenza informativa, tecnica ed amministrativa o di quant'altro sia necessario allo scopo, compreso il sostegno finanziario alle cooperative consorziate;
- gestire attività di formazione e addestramento professionale, realizzate anche con l'ausilio degli Enti locali e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità di soci, non soci e di quanti altri partecipino all'attività delle consorziate;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti e i servizi ed offrendoli a terzi, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc.;
- attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione, ricerca e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e le cause e gli effetti dell'esclusione sociale;
- concorrere e coordinare il rapporto tra enti pubblici e consorziate, concorrendo a garantire la sinergia tra le attività delle cooperative consorziate e le attività degli Enti Pubblici se miranti a raggiungere politiche innovative del lavoro, della formazione o strategie di interazione sociale nel rispetto della diversità;
- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che

riconoscano e tutelino le cooperative di solidarietà sociale o i beneficiari della loro azione;

- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;
- progettare interventi tesi alla realizzazione di attività di sviluppo sociale ed economico o a carattere culturale, sportivo, informativo-documentario e di consulenza, volte anche alla prevenzione dei processi di esclusione sociale;
- progettare attività di carattere abilitativo e riabilitativo anche per quei cittadini che abbiano subito periodi di esclusione tale da provocare l'incapacità di una sufficiente partecipazione attiva, autonoma e interdipendente alle relazioni sociali;
- promuovere attività per la pace e la solidarietà tra i popoli, di scambio e valorizzazione delle risorse tradizionali e culturali dei popoli nativi e dei popoli oppressi;
- favorire la pubblicazione dei prodotti, delle attività e dei servizi delle realtà consorziate;
- promuovere ricerche e contatti commerciali per la collocazione dei prodotti e dei servizi anche coinvolgendo istituti specializzati;
- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri Enti Nazionali e internazionali, la ricerca scientifica e sociale intorno alle questioni della marginalità sociale, della devianza, della tossicodipendenza, del disagio psichico, della povertà e dell'esclusione, dell'ecologia;
- fornire alle consorziate tutte quelle informazioni utili alla condizione e alla organizzazione delle stesse, specialmente per quanto riguarda: gli interventi normativi e legislativi di stretta competenza; la preparazione e attuazione dei programmi di sviluppo e l'ampliamento delle attività proprie;
- promuovere e dare il dovuto ausilio per la costituzione di nuove cooperative, società e associazioni che si ispirino alle finalità di cui allo scopo sociale;
- organizzare, anche in accordo con altri enti: corsi di preparazione professionale per i soci lavoratori delle cooperative stesse; corsi di formazione per i dirigenti degli organismi associati, seminari di aggiornamento, conferenze, dibattiti, convegni e qualsiasi altra manifestazione di carattere informativo e culturale; viaggi di istruzione a carattere professionale, culturale e ricreativo;
- rappresentare giuridicamente i propri aderenti nei confronti delle istituzioni, Enti Pubblici e privati, in particolare nella realizzazione di progetti di prevenzione nel campo dell'emarginazione, del disagio e dell'esclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di cittadini svantaggiati.

Fra le attività coerenti con le suddette finalità il Consorzio si propone specificamente:

- la gestione sia diretta sia congiunta o tramite le cooperative socie, dei lavori di cui alle categorie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25.2.1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici; di gestione dei servizi di segreteria, portineria, manutenzione edifici, pulizie enti pubblici e privati o per loro conto e di quant'altro, comunque, sia attinente all'inserimento lavorativo;
- la gestione di attività di informazione, formazione professionale, iniziative editoriali, servizi reali alle imprese, esercizi commerciali, impianti sportivi e quant'altro contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali creando posti di

lavoro a favore in particolare di persone svantaggiate (a titolo esemplificativo: detenuti, tossicodipendenti, persone in trattamento psichiatrico, persone con disabilità, persone senza fissa dimora, persone violate e sfruttate, persone provenienti da paesi extracomunitari, minori in età lavorativa e a rischio sociale, minori oggetto di provvedimenti giudiziari, anziani, giovani disoccupati o disoccupati di lungo periodo);

- istituzione e gestione di centri, comunità ed esercizi anche a carattere commerciale che proseguano la riabilitazione e la socializzazione delle persone svantaggiate;

- gestire la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori pubblici, privati e di utenti che abbiano il compito di istituire, promuovere e sviluppare le attività di cui sopra all'interno di enti pubblici e privati, cooperative, società e associazioni;

- fornitura di servizi reali alle consorziate quali servizi amministrativi, contabili e fiscali e di consulenza negli ambiti della certificazione di qualità, sicurezza del lavoro e tutela della privacy;

- istituire un'apposita sezione regolata da specifico regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci delle realtà consorziate e delle realtà stesse ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

- predisporre eventuali marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; concedendoli in utilizzo, a terzi anche dietro corrispettivo, saranno preferiti cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli obblighi che saranno previsti dal regolamento predisposto dal Consigli di amministrazione;

- la gestione di servizi e strutture socio - sanitarie, educative, di orientamento e lavoro e di informazione (Informa-giovani) ; gestire ed avviare attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani e dei portatori di handicap ed in generale dei soggetti esposti a rischio di esclusione sociale (nomadi, detenuti, tossicodipendenti, alcolisti, senza fissa dimora);

- l'organizzazione e gestione di centri e corsi di formazione ed aggiornamento professionale per soci e non soci, nonché lo svolgimento di attività di assistenza tecnica (progettazione, valutazione, monitoraggio, rendicontazione, diffusione risultati) di progetti europei, nazionali e locali finalizzati alla formazione, all'occupazione, in generale, delle condizioni di vita dei soggetti deboli e/o svantaggiati;

- la gestione di attività di natura turistica e di valorizzazione ambientale, quali la ristorazione, l'agriturismo, la ricettività e le attività connesse (visite guidate, organizzazioni di manifestazioni, affitto e noleggio attrezzatura, organizzazioni di gite e vacanze, gestione di attività di tour operator ed agenziali).

Il Consorzio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via strettamente strumentale rispetto ad esso, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere e concludere finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche fondiari, ricevere e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali, assumere quote e partecipazioni in associazioni, enti o consorzi o in altre società o imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo o complementare al proprio (sempreché, peraltro, tale ultima attività non costituisca anche l'oggetto prevalente ed esclusivo della società stessa), osservati i limiti e le disposizioni di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D.Lgs 1°

settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39, nonché in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs 152/2006, cit..

Il Consorzio, per il raggiungimento dei fini suesposti potrà, nel rispetto delle Leggi vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate, fruire di contributi e finanziamenti erogati a vario titolo da enti pubblici e privati.

Le azioni, i progetti e le attività sopra indicate potranno essere promosse e realizzate anche in collaborazione con soggetti fisici e giuridici stranieri ed organismi internazionali.

TITOLO II

ENTI CONSORZIATI

ART.5 - Il numero dei consorziati è illimitato. Possono partecipare al Consorzio le persone giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli stessi scopi sociali.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere consorziati cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Il Consorzio risponde delle obbligazioni esclusivamente con il fondo consortile - capitale sociale.

ART.6 - Gli enti che intendono associarsi al consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante contenente le seguenti indicazioni:

- denominazione sociale e sede sociale, importo della quota di conferimento al fondo consortile - capitale sociale;
- dichiarare di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni;
- eventuale dichiarazione di accettare di versare a titolo definitivo la tassa d'ammissione eventualmente stabilita dal C.d.A..

Alla domanda devono essere allegati e sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione con indicazione del conferimento;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia e d'insussistenza di procedimenti concorsuali a carico della società.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo Statuto degli Enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 60 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

ART.7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a consorzio decide il Consiglio di amministrazione a suo insindacabile giudizio, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto e comunicazione da farsi a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare la quota di conferimento. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta; nel medesimo provvedimento incorre il consorziato che non provvede al versamento a titolo definitivo dell'eventuale tassa d'ammissione secondo le modalità e i tempi stabiliti e comunicati dal C.d.A..

ART.8 - I consorziati sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART.9 - La qualità di consorziato si perde per recesso, per decadenza ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di consorziato, l'Ente consorziato ha diritto alla sola restituzione dei versamenti effettuati.

ART.10 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2438 c.c., il recesso è consentito al consorziato che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della Legge, legittimano il recesso.

ART.11 - La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 5.

ART.12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il consorziato che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e non partecipi in modo assiduo alla vita del consorzio;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso nell'effettuare i conferimenti; in questi casi il consorziato moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il consorziato si mantenga inadempiente;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i consorziati;
- prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del consorzio, senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le situazioni in essere all'atto della costituzione, che continuano a sussistere.

ART.13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 7, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge, dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO III

PATRIMONIO - FONDO CONSORTILE - CAPITALE SOCIALE

ART.14 - Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- Fondo consortile - capitale sociale;
- Riserva legale;
- Riserva Straordinaria;
- Donazioni, Lasciti ed elargizioni di Enti pubblici e privati;

- Ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge.

ART.15 - Il fondo consortile è variabile; ciascun consorziato deve all'atto dell'ammissione versare la quota di adesione secondo l'ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del patrimonio esistente.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.16 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa del codice civile e delle leggi 39/92 e 381/91.

Il bilancio é presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in caso di mancato ottenimento:

- a) del risultato economico delle partecipazioni societarie;
- b) di documentazione e/o atti da imprese italiane ed estere;
- c) computi e quantificazioni di competenze economiche.

Almeno il 30% (trenta per cento) degli utili di esercizio è destinato alla riserva legale.

ART.17 - Nessun utile può essere distribuito ai consorziati, l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva legale, al fondo riserva straordinaria, al fondo riserva indivisibile o ai fondi di sviluppo interno previsti dal programma annuale dell'attività sociale; semprechè sia stata dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.18 - Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite.

ART.19 - L'Assemblea ordinaria.

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori e sindaci;
- 3) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero, l'Organo di Controllo (se nominato);
- 4) delibera sull'eventuale emanazione dei regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento dell'attività sociale,

essa può coincidere con l'assemblea d'approvazione del bilancio annuale.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività devono essere inviati a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

ART.20 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione del consorzio e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART.21 - La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART.22 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei consorziati e in seconda convocazione qualunque sia il numero di consorziati presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consorziati presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei consorziati e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i consorziati.

ART.23 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ciascun consorziato ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

In caso di impedimento i consorziati possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri rappresentanti degli enti consorziati mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dal Consorzio.

Ciascun consorziato non può rappresentare più di un altro consorziato; non possono essere conferite deleghe né agli amministratori né ai componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) né agli impiegati del consorzio.

ART.24 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente. Quando non siano presenti né il Presidente né il Vice Presidente del consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona estranea al Consorzio.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.25 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone socie degli Enti Consorziati.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

ART.26 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.

ART.27 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore o componente effettivo dell'organo di controllo. Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, il Consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telefax o e-mail a ciascun amministratore o componente effettivo dell'organo di controllo, inviato almeno trentasei ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato).

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede consortile, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purchè nel territorio nazionale.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione o, se questi è assente, del Vice Presidente, se nominato, o del più anziano Consigliere presente.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 29 - In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381, co. 4, e 2475, co. 5, cod. civ., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il Presidente ed il Vice

Presidente), congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri.

ART. 30 - La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad-negotia e speciali la rappresentanza del Consorzio per determinati atti o categorie di atti per legge delegabili; la rappresentanza dovrà essere esercitata sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 31 - I Consorziati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari consortili e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 32 - Con decisione dei soci può essere nominato l'organo di controllo nelle forme:

- di un Sindaco unico o
- di un Collegio sindacale o
- di un Revisore dei conti (o Società di revisione) con funzione, nei casi previsti dalla legge, anche di revisore legale dei conti.

Il Sindaco unico, i membri del Collegio Sindacale ed il Revisore dei conti (o Società di revisione) devono essere in possesso dei requisiti di legge.

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 33 - Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.. Ad esso si applicano gli artt. 2397 ss., cod. civ..

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

ART. 34 - Al Revisore dei conti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 2399, cod. civ..

Il Revisore dei conti deve essere un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 35 - Si applicano al Consorzio le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della Legge 381/91, trattandosi di organismo di secondo grado costituito almeno, il 70% da cooperative sociali.

ART. 36 - E' fatto divieto:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 37 - In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i rappresentanti dei consorziati, stabilendone i poteri.

ART. 38 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sui consorzi fra società cooperative sociali.